



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 314 DEL 16/04/2018

Servizio GEOTERMIA

OGGETTO: RILASCIO AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DI SONDE GEOTERMICHE A CIRCUITO CHIUSO – GEOSCAMBIO.

D.LGS. N. 152/06, L.R. 33/85 E S.M.E I. - ART. 31 DELLE NORME TECNICHE DEL PTA.

IMPIANTO: FERRAZZI LUCIA ANTONIETTA - VIA VERONA, BASSANO DEL GRAPPA

IL DIRIGENTE

- Vista la richiesta di autorizzazione presentata alla Provincia, prot n. 15517 del 07/03/2018, per l'installazione di n. 3 sonde geotermiche verticali in via Verona n. 5 nel Comune di Bassano del Grappa, da impiegare in abbinamento a 1 pompe di calore per il riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria di edificio ad uso residenziale;
- Vista la comunicazione di avvio del procedimento ex L. 241/90 di cui al prot. n. 15910 del 08/03/2018;
- Dato atto che il 5 novembre 2009, il Consiglio Regionale, con deliberazione n. 107, ha approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque che, all'art. 31 delle Norme tecniche, prevede che la realizzazione di impianti di scambio termico chiusi, senza movimentazione di acqua di falda, debba essere autorizzata dalla Provincia, ai fini della protezione delle acque sotterranee;
- Tenuto conto che il punto 5 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 22/2010 sul "Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorser geotermiche", prevede che l'installazione di sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e la reimmissione nel sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici, siano sottoposte ad una specifica disciplina regionale con previsione di adozione di procedure semplificate;
- Considerato che, non avendo la Regione fornito alle Province alcuno strumento tecnico-normativo utile all'esercizio della nuova funzione, la Provincia di Vicenza ha ritenuto di dotarsi di specifica regolamentazione per individuare, in ossequio al principio di cautela e in risposta al citato principio di semplificazione, specifiche prescrizioni per la realizzazione e la gestione di detti impianti, ai fini della tutela delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile;

Richiamata	la deliberazione n. 15 del 19/03/2015, esecutiva, con la quale il Consiglio provinciale ha approvato il “Regolamento per la realizzazione di impianti di scambio termico con sonde geotermiche a circuito chiuso” e relativi allegati, entrato in vigore in data 19/03/2015;
Preso atto	che, dall’esame della documentazione presentata si evince quanto segue: • le sonde geotermiche rientrano nella categoria 1 del vigente Regolamento che prevede la compilazione della domanda di autorizzazione di cui al Mod A avendo una potenzialità termica $P_t \leq 30,00$ kW; • le sonde saranno realizzate nella zona di pianura (zonizzazione di colore verde) in cui è vietato l’utilizzo di additivi di perforazione non biodegradabili ad esclusione della bentonite, per il sostegno del perforo; • non sono presenti opere di approvvigionamento idrico pubbliche nel raggio di 500 metri attorno alla realizzazione delle sonde geotermiche;
Verificato	che la documentazione presentata è conforme a quanto previsto dal regolamento provinciale in materia;
Dato atto	che il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 60 (ID PROC. n. 873);
Viste	le integrazioni presentate in data 10/04/2018 Prot n. 23764 in merito alla non necessità di valutazione di incidenza ambientale (DGRV 1400/2017);
Dato atto	che l'istanza è riconducibile ai casi di non necessità di valutazione di incidenza previsti dal paragrafo 2.2 allegato A della DGR 1400/2017;
Dato atto	che l’impianto interessa aree assoggettate a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e successive modifiche e che, ai sensi dell'art. 2 del DPR 13/02/2017 n. 31, i suddetti impianti non sono soggetti ad autorizzazione paesaggista in quanto ricadono tra gli interventi di cui all'allegato A punto 15 del medesimo DPR.
Considerato	che, ai sensi dell'art. 15 DPR 642/1972, è stato assolto il pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00, numero identificativo 01161804133620;
Visti	il D.lgs. n. 152 del 03.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni; il Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale il 5. Novembre 2009 con deliberazione n. 107; la Legge regionale 16.04.1985 n° 33 e successive modifiche ed integrazioni; l’art. 19 (sulle competenze della Provincia) e l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.); il “Regolamento per la realizzazione di impianti di scambio termico con sonde geotermiche a circuito chiuso”, approvato dal Consiglio provinciale 19 marzo 2015, esecutivo; le DD.G.R.V. n. 1534/2015 di modifica del PTA e n. 225/2016 contenente gli indirizzi per la corretta interpretazione dell'art. 40 del PTA;
Richiamate	la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato

approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;

il Decreto Presidenziale n. 65 del 01/08/2017 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/19;

AUTORIZZA

La Sig.ra Ferrazzi Lucia Antonietta all'installazione di n. 3 sonde geotermiche verticali a circuito chiuso ed ermetico presso il fabbricato in via Verona n. 5 nel Comune di Bassano del Grappa, conformemente alla documentazione agli atti.

DETERMINA

1. La presente autorizzazione è soggetta ai seguenti obblighi:

Obblighi preventivi

- **La data di inizio lavori dovrà essere comunicata alla Provincia con almeno 7 giorni di anticipo. La comunicazione può avvenire anche con mail all'indirizzo risorse.energetiche@provincia.vicenza.it;**
- Contestualmente a tale comunicazione, si dovrà fornire l'indicazione del **nome della ditta esecutrice**, ovvero confermare il nominativo di quella già indicata nella domanda di autorizzazione, assicurandosi che disponga di adeguata esperienza e di attrezzature idonee al rispetto della normativa tecnica di settore, delle disposizioni regolamentari e delle prescrizioni tecniche sotto riportate;
- Le sonde geotermiche che verranno impiegate devono essere dotate di **scheda tecnica** rilasciata dal produttore (che certifica il materiale impiegato, diametri, PN, assenza di giunzioni, garanzia per almeno 20 anni).

Fase di perforazione

- Le fasi di perforazione, installazione, cementazione e prove di collaudo delle sonde devono essere effettuate secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento Provinciale degli impianti di scambio termico e vincolate al rispetto delle prescrizioni riportate nel protocollo operativo di cui all'Allegato 5 del medesimo Regolamento; **in particolare, trattandosi di impianto ubicato in area di acquifero freatico (verde) è vietato l'utilizzo di additivi di perforazione non biodegradabili ad esclusione della bentonite, per il sostegno del perforo.**
- In considerazione della profondità delle sonde la DD.LL. è tenuta al rispetto degli obblighi di comunicazione preventiva e successiva ad ISPRA di cui alla L.464/84 e s.m.i.;

Monitoraggio e gestione

- il richiedente dovrà conservare presso la sede dell'impianto copia della presente autorizzazione, del progetto, della documentazione tecnica, dei rilievi e delle prove effettuate.
- In caso di disfunzioni dell'impianto, per avaria, carente funzionamento, incidente etc., dovrà esserne data comunicazione alla Provincia, indicando anche gli interventi effettuati per il ripristino della normale funzionalità.

Obblighi successivi

- Entro 30 gg dal termine dei lavori di installazione delle sonde geotermiche verticali deve essere presentato alla Provincia:
- il Rapporto di Corretta Esecuzione (ALLEGATO 6 del Regolamento), redatto da geologo

abilitato, iscritto all'Albo Professionale, in qualità di "soggetto terzo" controllore rispetto alla ditta installatrice del sistema di geoscambio, attestante la corretta realizzazione delle sonde geotermiche verticali eseguite secondo le modalità del protocollo operativo di cui all'allegato 5 del Regolamento Provinciale con gli allegati ivi indicati;

- la Dichiarazione di Conformità dell'Impianto alle norme tecniche di settore ai sensi del DM n. 37 del 22/01/08 redatto dall'impresa installatrice
- le schede tecniche delle sonde di cui al precedente punto 3);
- L'inizio lavori dovrà essere comunicato entro **tre anni** dalla data di rilascio dell'autorizzazione pena la decadenza della stessa.
- I tecnici della Provincia e dell'Arpav dovranno avere accesso all'impianto, anche in fase di cantiere, per i controlli di competenza.
- Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla normativa tecnica di settore (nello specifico alle norme UNI 11466, 11467 E 11468) e al Regolamento provinciale più volte citato.

2. La presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi gli eventuali provvedimenti/titoli edilizi necessari all'esecuzione di quanto previsto in progetto.

3. Eventuali varianti e/o modifiche devono essere comunicate alla Provincia in via preventiva, ai fini delle opportune valutazioni relative all'aggiornamento dell'autorizzazione ovvero al rilascio di nuova autorizzazione.

4. La presente autorizzazione potrà essere suscettibile di aggiornamenti, di modifiche o di integrazioni a seguito dell'emanazione di norme tecniche da parte della Regione o del Ministero competente.

5. La presente autorizzazione potrà essere sospesa/revocata in caso di mancata osservanza di tutte le prescrizioni sopra elencate, comprese quelle relative agli obblighi di informazione alla Provincia.

6. L'autorizzazione può essere altresì revocata per motivi di tutela ambientale, quali ad esempio la presenza di contaminazioni dei terreni limitrofi e/o dei corpi idrici sottostanti causate dall'impianto.

7. La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini della legislazione per la tutela delle acque dall'inquinamento di esclusiva competenza provinciale.

8. Rimangono in capo alle autorità competenti il rilascio di eventuali ulteriori pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi comunque denominati, necessari per l'attuazione dell'intervento, quali in particolare le comunicazioni all'ISPRA ai sensi della Legge 4 agosto 1984, n.464.

9. si dà atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

INFORMA

Avverso il predetto provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento.

Copia del presente provvedimento viene trasmessa al Servizio Territoriale del Dipartimento Provinciale dell'Arpav di Vicenza e al Comune territorialmente competente.

Vicenza, 16/04/2018

**Sottoscritta dal Dirigente
(BAVARESCO ROBERTO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Arch. Roberto J. Bavaresco